



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 61 del 13 Gennaio 2021

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 1 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Legge di Bilancio 2021, n. 178 del 30 gennaio 2020 - Decreto "Milleproroghe" - Decreto MEF - Interesse legale 2021;

CIRCOLARE N. 2 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Anno 2021 - Principali scadenze tributarie;

CIRCOLARE N. 3 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120 del Decreto legge n. 34/2020 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione -

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 13 GENNAIO 2021**

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 1 - 2021

**Oggetto: Legge di Bilancio 2021, n. 178 del 30 gennaio 2020 – Decreto “Milleproroghe”
Decreto MEF - Interesse legale 2021 -**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 – S. O. n. 46 –, è stata pubblicata la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, con l’avvertenza che nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2021 si procederà alla ripubblicazione del testo della Legge corredata delle relative note.

E’ opportuno premettere che, grazie al deciso intervento dell’intero movimento sportivo dilettantistico, nonché della Lega Nazionale Dilettanti, già in Commissione alla Camera, è stato soppresso l’articolo 108 del Disegno di Legge originario che prevedeva una pesante modifica al regime IVA degli Enti non commerciali e, quindi, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, disponendo l’assoggettamento all’IVA, seppure in esenzione dal tributo, dei corrispettivi specifici, delle cessioni di beni e delle prestazioni rese, come previsto dal terzo comma dell’art. 148 TUIR, agli associati, soci e partecipanti e alle altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di una organizzazione locale o nazionale. Ciò avrebbe comportato per le Associate alla L.N.D. notevoli aggravii di natura formale quali gli adempimenti legati all’imposta (emissione di fatture, tenuta dei registri IVA, obbligo di dichiarazione, ecc.).

Tanto premesso, si riportano di seguito le disposizioni recate dall’art. 1, che consta di 1.150 commi, della Legge di Bilancio relative al settore sportivo dilettantistico ivi comprese quelle attinenti agli Enti non commerciali, quali fiscalmente sono considerate le Associazioni Sportive Dilettantistiche. Seguirà la segnalazione di alcune delle altre norme più significative, recate dalla Legge in oggetto, che riguardano la generalità dei contribuenti e che possono maggiormente interessare i destinatari della presente Circolare.

Comma 34 – Fondo per esonero dai contributi previdenziali

Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito presso il MEF un apposito fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni per l’anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle Federazioni Sportive Nazionali, delle DSA, degli EPS, delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, con esclusione dei premi INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Comma 36 – Sospensione dei termini di versamento per gli Enti Sportivi

Per Le Federazioni Sportive Nazionali, gli EPS e le Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020 (*comma 9, lett. e*)), sono sospesi:

- a) - i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973 (redditi di lavoro dipendente e assimilati) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021;
- b) - i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021;
- c) - i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- d) - i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021.

Comma 37 – Ripresa dei versamenti

I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di **24 rate mensili** di pari importo, con versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

Comma 44 – Abbattimento 50% IRES sugli utili degli Enti non commerciali

Gli utili percepiti dagli Enti non commerciali (*Associazioni Sportive Dilettantistiche*), che esercitano senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al successivo comma 45, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021 (*esercizio 2021 o 1°luglio 2020-30 giugno 2021*).

Comma 45 – Definizione dei settori ai quali è applicabile il comma 44

I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale di cui al comma 44 sono:

- a) - famiglia e valori connessi.....omissis.....
- b) -omissis....; **attività sportiva**;...omissis

Comma 47 – Modalità di fruizione del beneficio

L'agevolazione che dimezza la tassazione per gli Enti non commerciali (*ASD*), in deroga alla previsione generale secondo cui gli utili concorrono a formare il reddito dei suddetti Enti nella misura del 100%, richiede, però, un meccanismo di accantonamento dell'imposta non dovuta in un'apposita riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'Ente, destinata al finanziamento dell'attività di interesse generale (*attività sportiva*) esercitata dall'Ente stesso.

Commi 561-562 – Fondo per potenziare l'attività sportiva

Al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, è istituito presso il MEF, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con Decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo.

Commi 563-564 – Autorizzazione di spesa per eventi sportivi internazionali

Sono state autorizzate spese per gli Europei di Nuoto in programma a Roma nel 2022 e per i Giochi del Mediterraneo programmati per il 2026 a Taranto.

Si riportano alcune delle altre norme più significative, recate dalla Legge in oggetto, che riguardano la generalità dei contribuenti e che maggiormente possono interessare i destinatari della presente Circolare.

Comma 7 – Assegno universale

E' stata incrementata la dotazione finanziaria del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", (che dovrà essere introdotto con un DDL attualmente all'esame del Senato).

L'assegno sostituirà una serie di misure attualmente in essere, quali l'assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni IRPEF per i figli a carico, l'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli.

Comma 8 (modificato con l'art. 1 del D.L. n. 182 del 31 dicembre 2020 – Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020) – Stabilizzazione della detrazione da lavoro dipendente

E' stata stabilizzata la nuova detrazione da lavoro dipendente, in sostituzione del "bonus Renzi", che spetterà dal 1° gennaio 2021 ai lavoratori con redditi tra 28.000,00 e 40.000,00 euro. Viene confermato, a regime, il meccanismo di incremento delle buste paga fino a 100,00 euro netti mensili in vigore dallo scorso luglio 2020. L'aumento decresce fino ad azzerarsi a ridosso dei 39-40.000,00 euro.

Commi 10 e 11 – Incentivi per nuove assunzioni

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo previsto dai commi 100 e segg. della Legge n. 205/2017 (*occupazione giovanile*) è riconosciuto nella misura massima del 100% per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui per soggetti di età inferiore a 36 anni. Il periodo sale a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Comma 16 – Incentivi per assunzioni di donne lavoratrici

Per l'assunzione di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo di cui all'art. 4, commi da 9 a 11 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000,00 euro annui.

Commi 20 – 22 – Esonero contributivo dovuto da lavoratori autonomi

Per favorire la ripresa della loro attività, è istituito il Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali, esclusi quelli INAIL, dovuti da lavoratori autonomi e professionisti che abbiano percepito nel 2019 un reddito complessivo di 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o di corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019. Entro 60 giorni dovranno essere emanati i Decreti attuativi dal Ministro del Lavoro di concerto con il MEF.

Comma 40 – IVA su cibo da asporto

Sui cibi di asporto si applica l'IVA nella misura del 10%.

Commi 97- 101 – Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile

E' istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo per promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile con dotazione di 20 milioni di euro per il 2021 e 2022. Sono previsti contributi, finanziamenti e incentivi che saranno individuati con Decreto attuativo dei Ministeri competenti.

Comma 161 – Esonero contributivo in alcune Regioni

L'esonero contributivo previsto dall'art. 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020 si applica fino al 31 dicembre 2029.

Trattasi dell'esonero dal versamento dei contributi pari al 30%, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, dei contributi previdenziali complessivi, esclusi INAIL, dovuti dai datori di lavoro privati che operano in Regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE.

Con il comma 161, l'esonero è stato esteso fino al 31 dicembre 2029 graduandolo annualmente: pari al 30% fino al 2025; pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Comma 232 – Credito d'imposta sulle spese sanificazione degli ambienti di lavoro

Sono stati modificati i termini per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta previsto dall'art. 120 del D.L. n. 34/2020. L'originaria scadenza del 31 dicembre 2021 è stata ridotta al 30 giugno 2021,

anticipando così i termini per l'utilizzo del credito. Trattasi delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000,00 euro in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento del Covid-19.

Commi 309-311 – Blocco dei licenziamenti

Fino alla data del 31 marzo 2021 è preclusa ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto di lavoro per giustificati motivi oggettivi salvo che non sia motivata dalla cessazione definitiva dell'attività.

Commi 345-348 – Trattamento pensionistico

Sono state nuovamente introdotte norme di salvaguardia per gli esodati che potranno andare in pensione con le regole vigenti fino al 31 dicembre 2012, previa domanda all'INPS entro il 2 marzo 2021.

Restano immutati i requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi) e per la pensione anticipata (42 anni di età e 10 mesi di contributi per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne). Termina, nel 2021, "Quota 100" con 62 anni di età e 38 di contributi. Resta l'"opzione donna" con 58 anni di età e 35 di contributi per le lavoratrici dipendenti, e 59 anni di età per le lavoratrici autonome.

Comma 362 – Assegno di natalità (bonus bebè)

L'assegno di natalità, già previsto per i figli nati o adottati nei precedenti anni, è stato confermato anche per quelli nati/adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. L'assegno, corrisposto, a domanda, dall'INPS, consiste in 1.920,00 € annui nel nucleo familiare con ISEE fino a 7.000,00 euro annui, in 1.400,00 euro annui nel nucleo con ISEE fino a 40.000,00 euro e in 960,00 euro annui con ISEE superiore a 40.000,00 euro annui. In caso di figlio nato nel 2021 successivo al primo, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

Comma 363 – Congedo parentale

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio, è previsto anche per il 2021 e 2022 ed aumentato da 7 a 10 giorni.

Commi 381- 383 – Incentivi per locatori di immobili

Per il 2021 al locatore di un immobile adibito ad uso abitativo situato in Comune ad alta tensione abitativa, che costituisce abitazione principale per il locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo di 1.200,00 euro per locatore. Entro 60 giorni l'Agenzia delle Entrate emanerà le disposizioni attuative della norma.

Commi 386 -391 – Indennità straordinaria per lavoratori autonomi – ISCRO -

E' istituita, per il triennio 2021-2023, una indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO – in favore di soggetti, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo ex art. 3 TUIR, che non hanno trattamento pensionistico o reddito di cittadinanza, che hanno prodotto reddito di lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi di lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti, che hanno dichiarato nell'anno precedente un reddito non superiore a 8.145,00 euro e che sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

L'indennità sarà erogata per 6 mesi dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, che andrà prodotta in via telematica all'INPS entro il 31 ottobre del triennio 2021-23. L'indennità non concorrerà alla formazione del reddito e sarà pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate entro il limite massimo di 800,00 euro mensili e non inferiore a 250,00 euro mensili.

Ad esempio, se un lavoratore autonomo, che negli anni 2017-2019 ha avuto un reddito medio di 30.000,00 euro sceso nel 2020 a 8.000,00 euro, percepirà un'indennità pari a $30.000/2$ (base semestrale) = $15.000/4$ (cioè il 25%) = $3.750/6$ (mesi di fruizione) = 625,00 euro mensili per un semestre.

Commi 1095-1097 – Lotteria degli scontrini

Alla lotteria degli scontrini si potrà partecipare alle estrazioni soltanto per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici.

I rimborsi con cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Comma 1102 – Registrazione delle fatture emesse

A seguito della norma introdotta dal comma 1102 al comma 3 dell'art. 7 del DPR n. 542/1999, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la liquidazione dell'IVA con cadenza trimestrale possono annotare le fatture emesse, anziché entro il giorno quindici del mese successivo, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell'operazione. Trattasi dei soggetti passivi IVA che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000,00 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per i professionisti, nonché 700.000,00 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività che hanno esercitato l'opzione per la liquidazione trimestrale dell'IVA con maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.

Sono poi stati confermati e prorogati molti *bonus* già concessi per il 2020 e ne sono stati previsti altri di cui, di seguito si riassumono i più significativi.

Bonus idrico – (commi 61-65)

Alle persone fisiche è riconosciuto un *bonus idrico* pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua. Il *bonus* non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini ISEE.

Superbonus 110% - Proroghe (Comma 66)

E' stato prorogato al 30 giugno 2021, ma con il 60% dei lavori avviati potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2021.

Bonus acquisto auto elettriche (Commi 77- 79)

Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 20.000,00 euro annui che acquistano in Italia entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica esclusivamente ad energia elettrica, che abbiano un prezzo di listino al netto IVA inferiore a 30.000,00 euro, è riconosciuto un contributo nella misura del 40%.

Bonus acquisto occhiali (Comma 438)

Ai soggetti con ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui è concesso un *bonus – vaucher una tantum* - di 50,00 euro per l'acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto.

Bonus per acquisto TV (Comma 614)

Allo scopo di favorire il rinnovo/sostituzione di televisori non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie, è previsto un contributo per l'acquisto di nuove TV e per lo smaltimento.

Bonus acquisto veicoli e rottamazione- (commi 652-657)

Per l'acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica con prezzo di listino inferiore a 40.000,00 euro, è prevista la concessione di un *bonus* fino a 2.000,00 euro. Se trattasi di veicolo commerciale il *bonus* sale fino 6.400,00 euro. Per la rottamazione di un veicolo è previsto un contributo.

Sono, inoltre, previsti, a seconda del reddito ISEE, *bonus* per l'acquisto di smartphone, per l'acquisto di mobili e finestre (comma 58), per gli affitti di case per studenti fuori sede e *bonus*, fino a 3.000,00 euro, per gli asili nido.

Confermato per il 2021, in attesa dell'assegno unico per i figli, il *bonus mamma domani* di 800,00 euro per le donne che entrano nel settimo mese di gravidanza e che partoriranno nei primi mesi del 2021. Il *bonus*, che viene denominato *Premio alla nascita INPS* e *Premio all'adozione*, sarà corrisposto in unica soluzione per le nascite/adozioni avvenute nell'anno 2021.

Il **D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 – cd. “Decreto Milleproroghe** – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 dello stesso 31 dicembre, non prevede particolari disposizioni per lo sport dilettantistico ad eccezione di quelle recate dall'art. 16 che prorogano al 30 giugno 2021 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2020, per la garanzia che il “Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura e miglioramento di impianti sportivi da parte di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche”, può prestare sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Anche per la concessione di contributi in c/interessi sugli stessi finanziamenti è prevista la proroga al 30 giugno 2021.

Nuova misura dell'interesse legale per il 2021

Con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze dell'11 dicembre 2020 – Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020 – è stato fissato il saggio degli interessi legali per il 2021 allo 0,01%.

Pertanto, per quanto riguarda il costo del ravvedimento operoso, per omessi/tardivi versamenti dovuti nel 2020, si dovranno applicare interessi nelle due misure dello 0.05% fino al 31 dicembre 2020 e dello 0.01% dal 1° gennaio 2021.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 2 – 2021

Oggetto: Anno 2021 – Principali scadenze tributarie –

Tutti gli adempimenti ed i versamenti che scadono nei giorni di sabato e festivi sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h), D.L. n. 70/2011).

A causa delle numerose proroghe di scadenze recate dai provvedimenti emanati in conseguenza dell'emergenza da Covid-19, si riportano, oltre alle normali scadenze, anche quelle attualmente previste dalle disposizioni di proroghe.

Stante la perdurante situazione di emergenza, è opportuno precisare che le scadenze di seguito riportate potrebbero subire, previa emanazione di provvedimenti legislativi, ulteriori proroghe o modifiche che saranno tempestivamente portate a conoscenza delle Società destinatarie della presente Circolare.

Scadenze mensili

Giorno 15 –

- **Imposte sui redditi e IVA – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 – Annotazione nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente -**

– **IVA ordinaria** – Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta secondo l'aliquota applicata –

Giorno 16

– **IVA – Soggetti in regime ordinario – mensili** – Versamento della differenza tra l'IVA incassata sulle operazioni attive registrate e da registrare relative al mese precedente e l'IVA pagata sulle operazioni passive dello stesso mese precedente –

– **IRPEF – Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate sui compensi erogati ai sensi della Legge n. 133/1999 – (redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m, TUIR) –

– **IRPEF** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate ex artt. 23 e 24 DPR n.600/1973, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR (*redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente*) –

– **INPS** – Versamento dei contributi previdenziali dovuti sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi dovuti alla Gestione Separata sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati ai redditi di lavoro dipendente, erogati nel mese precedente –

N.B. L'art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha stabilito, a regime, che gli adempimenti fiscali ed il versamento di imposte, contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazioni, entro il 20 agosto, con l'unica eccezione del ravvedimento operoso breve (entro 16 agosto) -

Ulteriori scadenze nei singoli mesi

Febbraio

1° – IVA – Inizio termine per l'invio della dichiarazione IVA 2021 per io 2020 –

16 – **Versamento IVA** relativa alla liquidazione del quarto trimestre dell'anno 2020 da parte di soggetti minori che per opzione hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%

- **Versamento IVA** relativa al quarto trimestre dell'anno 2020 da parte dei soggetti ASD e SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91 che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (senza alcuna maggiorazione) –

28 (domenica) - 1° marzo

-Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d'imposta relative all'anno 2020

Marzo

1°- Pagamento rate in scadenza il 10 dicembre 2020 relative alla rottamazione e al saldo e stralcio di debiti tributari -

16 – **Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche – CU – relative ai compensi corrisposti nell'anno 2020 a lavoratori dipendenti, collaboratori e ad altri soggetti con ritenute IRPEF -**

-Termine ultimo di consegna ai soggetti sostituiti della certificazione unica – CU – dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati corrisposti nel 2020 da parte dei datori di lavoro - sostituti d'imposta - Si fa presente che il termine è stato anticipato rispetto a quello dell'anno precedente (31 marzo) -

-Versamento del saldo IVA anno 2020 con possibilità di differimento al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, oppure di pagamento entro il 31 luglio con un'ulteriore maggiorazione dello 0,40% -

-Termine ultimo per il versamento da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa con ricavi non superiori a 50 milioni di euro e con una diminuzione del fatturato/corrispettivi inferiore del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a quello del mese di novembre 2019:

a) delle ritenute alla fonte sui redditi ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973 e relative addizionali in scadenza il 16 dicembre 2020;

b) degli acconti IVA in scadenza il 27 dicembre 2020 e dell'IVA relativa al mese di novembre in scadenza il 16 dicembre 2020;

c) dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, relativi alle contribuzioni corrisposte nel mese di novembre 2020, Gestione Separata inclusa, dovuti entro il 16 dicembre 2020.

In alternativa, è possibile il pagamento dei suddetti importi in quattro rate mensili di pari importo, senza interessi e sanzioni, con il pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021 -

-Tassa libri contabili – versamento annuale per le Società di Capitali – L'importo è di 309,87 euro per i soggetti con capitale sociale fino euro 516.456,90- Il codice tributo da indicare nel Mod. F 24 è: 7085 – tassa vidimazione libri sociali – Anno 2021

Aprile

30 – Termine ultimo per l'invio, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA 2021 per l'anno 2020;

- Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare 2020 – Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 34/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)-

- Versamento 2° acconto IRES, IRPEF, IRAP dovuto entro il 30 novembre 2020 e prorogato al 30 aprile 2021 per i soggetti di cui all'art. 98 del D.L. n. 104/2020 aventi una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto a quello del primo semestre 2019 –

Maggio

16 (domenica) – 17 (lunedì) – Versamento IVA relativa alla liquidazione del primo trimestre dell'anno 2021 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

-Versamento IVA relativa al primo trimestre 2021 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

30 (domenica) – 31 (lunedì) – Termine ultimo per il versamento da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, degli EPS, e delle Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020 (comma 9, lett. e):

a) delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973 dovute, in qualità di sostituti di imposta, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021;

b) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021;

c) dell'IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;

d) delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o, in alternativa, mediante rateizzazione con rate fino ad un massimo di **24 rate** mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

31 – Termine ultimo per il versamento della 2^a rata di acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2020 da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2020 (*undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio*) -

-Termine ultimo per l'invio della dichiarazione REDDITI relativa al bilancio chiuso al 30 giugno 2020 –

- IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2021 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*);

- IVA – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel primo trimestre del 2021 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n., 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*)-

Giugno

16-IMU – Versamento 1^a rata

30 – Soggetti con bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 – Versamento saldo IRPEF, IRES, IRAP relative all'anno 2020 e 1^a rata di acconto per l'anno 2021 delle imposte risultanti dalla dichiarazione REDDITI;

- Versamento dell'IVA dovuta sulla dichiarazione IVA annuale 2021 per l'anno 2020, maggiorata degli interessi (0,40%) per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2021 –

- **Pubblicazione nei propri siti internet delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, ecc.. erogati dalle Pubbliche Amministrazioni (Trasparenza ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito In Legge n. 58 del 28 giugno 2019) –**

Luglio

30 - Termine ultimo per il versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo IRPEF, IRES, IRAP e 1^a rata acconto, non versati alla precedente scadenza del 30 giugno -

Agosto

1° agosto – 4 settembre

-Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate o altri Enti impositori, e sospensione dei termini per il pagamento di somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata -

20 – Versamento di imposte IVA (2° trimestre). Contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali con rate in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto 2021, senza maggiorazione -

Settembre

4 (sabato) – 6 (lunedì) - IVA – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 2° trimestre 2021 *(sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);*

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel secondo trimestre del 2021 e di quelle ricevute e registrate *(le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n., 398/91 sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse) -*

30 – Termine ultimo per l’invio all’Agenzia delle Entrate del Modello 730 - 2021 – Dichiarazione dei redditi per l’anno 2020 -

Ottobre

31 (domenica) – 2 novembre

-Termine ultimo per la presentazione in via telematica del **Modello 770** concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d’imposta hanno corrisposto nell’anno 2020 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d’imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate –

- **Associazioni Sportive Dilettantistiche** che hanno optato per la Legge n. 398/1991 con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2021 – **Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art 37 della Legge n. 34/2000** *(due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70) -*

Novembre

-16 - IVA – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 3° trimestre 2021 *(sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);*

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel terzo trimestre del 2021 e di quelle ricevute e registrate *(le ASD e le SS che hanno optato per la Legge n., 398/91 sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse) -*

- Versamento IVA relativa alla liquidazione del 3° trimestre dell’anno 2021 da parte dei soggetti “minori” che, per opzione hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell’1%;

-Versamento IVA relativa al 3° trimestre 2021 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

-Termine ultimo per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione REDDITI 2021 per l’anno 2020 da parte dei soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020 –

-Versamento della 2^a rata di acconto 2021 – IRES e IRAP – da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020 (entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio) –

Dicembre

16 - IMU – Versamento saldo

27 – IVA – Versamento acconto 2021

30 -Versamento IRES – IRAP a saldo e 1^a rata acconto 2021 per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2021 (sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio). In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%-

31 – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a 400.000,00 euro annui – Scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione della Legge n. 398/1991 – L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e alla SIAE –

-Predisposizione da parte delle stesse SSD e ASD del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno successivo (il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite Mod. F 23 – codice tributo 458 T) –

Febbraio 2022

28 – IVA - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 4° trimestre 2021 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);

Si ricorda che in caso di omesso o tardivo versamento di imposte, è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 3 – 2021

Oggetto: Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120 del Decreto Legge n. 34/2020 -Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione –

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 gennaio 2021, sono state apportate alcune modifiche al precedente Provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020 che ha definito i criteri, le modalità e i termini di applicazione, fruizione e cessione del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, fino ad un massimo di 80.000,00 euro, di cui all'art. 120 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Con la successiva Risoluzione n. 2/E dell'11 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite Mod. F 24, del credito stesso.

Come è stato riportato nella Circolare LND n. 57 del 20 maggio 2020, l'art. 120 del D.L. n.34 in oggetto ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle Associazioni, e agli altri Enti privati, compresi gli Enti del Terzo Settore, un credito d'imposta, in misura pari al **60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di spese ammissibili fino a 80.000,00 euro**, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

A seguito delle modifiche apportate al Provvedimento del 10 luglio 2020, le modalità per la fruizione del credito d'imposta sono quelle di seguito specificate.

Deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando il modello reperibile sul sito dell'Agenzia, la comunicazione delle spese sostenute **entro il 31 maggio 2021** (*in precedenza era previsto il termine del 31 dicembre 2021*).

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e, in ogni caso, **dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 30 giugno 2021** (*in precedenza era previsto il termine finale del 31 dicembre 2021*).

Il credito d'imposta può essere ceduto, in alternativa all'utilizzo diretto del beneficiario, a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione, **entro il 30 giugno 2021** (*in precedenza il termine era fissato al 31 dicembre 2021*). I cessionari utilizzano il credito d'imposta esclusivamente in compensazione **entro il 30 giugno 2021** (*in precedenza era previsto il termine del 31 dicembre 2021*).

La quota del credito d'imposta che non è utilizzata dal cessionario non può essere ulteriormente ceduta successivamente al **30 giugno 2021** (*in precedenza il termine era fissato al 31 dicembre 2021*).

Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento, tramite il Modello F 24, è stato istituito il seguente codice tributo:

"6918" denominato "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro" – articolo 120 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34".

In sede di compilazione del Mod. F 24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella

colonna *“importi a credito compensati”* ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna *“importi a debito versati”*.

Nel campo *“anno di riferimento”* del Mod. F 24 deve essere sempre indicato il valore **“2021”**.

E’ opportuno far rilevare che il credito d’imposta in argomento differisce da quello di cui **all’art. 125** del medesimo Decreto Legge n. 34, concesso per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, fino ad un massimo di 60.000,00 per ciascun beneficiario, del quale è stata data notizia con precedenti Circolari della Lega Nazionale Dilettanti.